

Roma, 8 gennaio 2026

Circolare n. 4/2026

Oggetto: Notizie in breve.

Codice civile – Obbligo per gli amministratori di imprese di comunicare la propria PEC al registro delle imprese – Modifiche – È stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale la legge di conversione del cd *DL sicurezza lavoro* (DL n.159/2025) con cui è stato confermato che l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese entro il 31 dicembre 2025 del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria non grava su tutti gli amministratori delle suddette imprese bensì sull'amministratore unico o sull'amministratore delegato o, in mancanza, sul Presidente del consiglio di amministrazione (come è noto, infatti, tale obbligo è stato previsto dalla *Legge di Bilancio 2025* e i relativi chiarimenti sono stati forniti dal MIMIT nel marzo scorso); con il provvedimento è stato altresì chiarito che la PEC degli amministratori non può coincidere con quello dell'impresa ed è stato disposto che in caso di mancata comunicazione l'ufficio del registro delle imprese sosponderà la domanda di iscrizione ricevuta nelle more dell'integrazione della comunicazione – Art.13 c.3-4 del Decreto legge 31.10.2025, n.159, come convertito dalla Legge 29.12.2025, n.198, su G.U. n.301 del 30.12.2025.

Codice della Strada – Calendario 2026 divieti di circolazione dei mezzi pesanti – È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 31.12.2025 il decreto con il calendario 2026 dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti (massa complessiva superiore a 7,5 ton) fuori dai centri abitati; come è noto, tra le novità del decreto si segnalano in particolare quella relativa alla non applicabilità dei divieti di circolazione ai trattori isolati, indipendentemente dalla loro massa, che rientrano in sede ovvero che si recano nel luogo di aggancio del semirimorchio ovvero per operazioni di trasporto intermodale e quella relativa alla deroga per i veicoli utilizzati per lo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano – Cortina 2026 nel periodo dall'1 gennaio al 31 marzo 2026 e che dovranno essere muniti di specifico contrassegno.

Tributi – Fringe benefit – L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le tabelle ACI dei costi chilometrici delle autovetture valide per la determinazione nel 2026 del reddito da tassare in capo ai dipendenti che usufruiscono delle auto aziendali anche per uso personale (<https://aci.gov.it/servizio/fringe-benefit/>) – Comunicato Agenzia delle Entrate pubblicato su S.O alla G.U. n.297 del 23.12.2025.

Cristiana Marrone

Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [277/2025](#), [232/2025](#) e [3/2025](#)

Allegati due

Gr/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.301 del 30.12.2025

LEGGE 29 dicembre 2025, n. 198

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2025, n. 159

Testo del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2025 n. 198, recante: «Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

*Promulga
la seguente legge:*

***** OMISSIONIS *****

Art. 13

Disposizioni per l'efficientamento e la semplificazione dei controlli in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. A richiesta del dipendente e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nell'ambito del bilancio dell'Ispettorato già destinate alla corresponsione delle indennità e dei rimborsi correlati alle attività ispettive, l'Ispettorato medesimo autorizza preventivamente, per ogni ventiquattro ore compiute di missione, la corresponsione di una somma forfetaria alter-nativa ad ogni altra indennità e rimborso, da determinare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

2. L'articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si interpreta nel senso che l'esenzione dal pagamento delle spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato, si applica all'Ispettorato nazionale del lavoro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in euro 2.000 per l'anno 2025 e in euro 10.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «nonche' agli amministratori» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il domicilio digitale dei predetti amministratori non puo' coincidere con il domicilio digitale dell'impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico».

4. In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal comma 3 del presente articolo, si applica l'articolo 16 comma 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

***** OMISSIONIS *****

FINE TESTO

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell'anno 2026 nei giorni festivi ed in altri giorni particolari, per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni, di seguito «codice della strada»;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli;

Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;

Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4 del codice della strada;

Considerato che, al fine di rendere più agevole l'attuazione delle suddette limitazioni sia da parte degli operatori addetti al trasporto sia degli addetti al controllo su strada sia delle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni in deroga, si rende necessario fornire indicazioni esplicative ed esaustive su tali limitazioni;

Considerato che, in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano - Cortina 2026, si rende necessario consentire, limitatamente ai veicoli muniti di apposito «lasciapassare olimpico», la circolazione in deroga ai divieti previsti dal presente decreto, per il tempo strettamente occorrente allo svolgimento delle attività connesse all'evento nel corso dell'anno 2026;

Preso atto della necessità di adottare il decreto recante le direttive in materia di divieti di circolazione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del codice della strada e dalle relative disposizioni attuative;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del codice della strada, disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2026 particolarmente critici per la circolazione stradale, indicati nell'art. 2.

2. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica agli autoveicoli, adibiti al trasporto di cose, di cui all'art. 54 del codice della strada, nonché alle macchine agricole di cui all'art. 57 del medesimo codice.

3. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica altresì ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, anche se non adibiti al trasporto di cose, seppur in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 10, comma 6 del codice della strada.

4. Le posticipazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, si applicano a condizione che l'arrivo dall'estero o al porto si verifichi nel giorno di divieto.

5. Le agevolazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, nonché le esenzioni di cui agli articoli 7 e 8, si applicano altresì ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 10, comma 6, del codice della strada.

6. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 non si applica ai trattori stradali, quando viaggiano isolati, nel tragitto di rientro in sede o per recarsi nel luogo di aggancio di un semirimorchio o nei casi previsti dall'art. 6 comma 5.

7. Il presente decreto, con le modalità di cui all'art. 12, disciplina il trasporto delle merci pericolose anche per limiti di

massa inferiori alla soglia di 7,5 t di cui al comma 1.

Art. 2
Calendario dei divieti

1. E' vietata la circolazione dei veicoli di cui all'art. 1 nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2026 di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3
Agevolazioni per i veicoli da/verso l'estero

1. Per i veicoli provenienti dall'estero, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e la destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto di cui all'art. 2 e' posticipato di ore quattro.

2. Per i veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente, qualora il periodo di riposo giornaliero, come previsto dal Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, termini dopo l'inizio del divieto di cui all'art. 2, il posticipo di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo di riposo.

3. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l'orario di termine del divieto di cui all'art. 2 e' anticipato di ore due.

4. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, i veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.

Art. 4
Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sardegna

1. Per i veicoli provenienti dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e la destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto di cui all'art. 2 e' posticipato di ore quattro.

2. Per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto di cui all'art. 2 e' anticipato di ore quattro.

3. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto e' posticipato di ore quattro.

4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco, il divieto di cui all'art. 2 non si applica.

Art. 5
Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sicilia

1. Fuori dai casi indicati nell'art. 6, per i veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli che usufruiscono dei porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni e il cui itinerario ha origine in Calabria, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto di cui all'art. 2 e' posticipato di ore quattro.

2. Fuori dai casi indicati nell'art. 6, per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli che usufruiscono dei porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni e hanno come destinazione finale la Calabria, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco, il divieto di cui all'art. 2 non si applica.

3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, per tenere conto delle difficoltà connesse con le operazioni di traghettamento da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio del divieto e' posticipato di ore due e l'orario di termine del divieto e' anticipato di ore due.

Art. 6
Agevolazioni per il trasporto intermodale

1. Per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale, come definiti dalla legge 4 agosto 1990, n. 240 (Bari - Bologna - Catania - Cervignano (UD) - Jesi (AN) - Livorno - Marcianise (CE) - Nola (NA) - Novara - Orte (VT) - Padova - Parma - Pescara - Prato -

Rivalta Scrivia (AL) - Torino - Vado Ligure (SV) - Venezia - Verona) ed ai terminal intermodali collocati in posizione strategica (Busto Arsizio (VA) - Brescia Scalo (BS) - Domodossola (VB) - Marzaglia (MO) - Melzo (MI) - Milano smistamento - Mortara (PV) - Pordenone - Portogruaro (VE) - Rovigo - Rubiera (RE) - Trento - Trieste - Voltri (GE)) che trasportano merci o unita' di carico dirette all'estero, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione all'estero delle merci o delle unita' di carico, nonché della documentazione relativa alla prosecuzione del viaggio con la modalita' ferroviaria, l'orario di termine del divieto di cui all'art. 2 e' anticipato di ore quattro.

2. Il divieto di cui all'art. 2 non si applica per i veicoli impiegati in trasporti intermodali strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 31 gennaio 2007, e successive modifiche ed integrazioni, e per i veicoli impiegati in trasporti intermodali strada-rotaia aventi origine e destinazione all'interno dei confini nazionali, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per la nave o il treno.

3. Il divieto di cui all'art. 2 non si applica per i veicoli diretti o provenienti dagli aeroporti nazionali ed internazionali che trasportano merci destinate al trasporto aereo, purché muniti di idonea documentazione attestante il carico o lo scarico delle predette merci.

4. L'anticipazione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unita' di carico vuote, container, cassa mobile, semirimorchio, nonché ai complessi veicolari scarichi, destinati all'estero tramite gli stessi interporti, porti ed aeroporti, purché muniti di idonea documentazione, quale l'ordine di spedizione, attestante la destinazione delle unita' di carico.

5. I trattori stradali, quando viaggiano isolati, possono circolare nei giorni di divieto anche nel caso in cui siano utilizzati per operazioni di trasporto intermodale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna.

6. Il divieto di cui all'art. 2 non si applica per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia, combinato ferroviario, o strada-mare, combinato marittimo, che rientrino nella definizione e nell'ambito applicativo dell'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco. La parte del tragitto iniziale o terminale effettuata su strada e consentita ai sensi del presente comma non puo' in nessun caso superare i 150 km in linea d'aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco.

Art. 7

Categorie dei veicoli esentati dal divieto

1. Il divieto di cui all'art. 2 non trova applicazione per i veicoli appartenenti ai seguenti soggetti:

- a) Forze di polizia;
- b) Forze armate e Corpo delle Capitanerie di porto;
- c) Vigili del fuoco;
- d) Protezione civile;
- e) Croce rossa italiana;

f) Regioni ed altri enti territoriali, anche in forma associata.

2. Il divieto di cui all'art. 2 non trova, altresì, applicazione per i veicoli adibiti ai seguenti servizi pubblici, anche se circolano scarichi:

a) fornitura di acqua, gas, anche in bombole ed energia elettrica;

b) nettezza urbana e raccolta rifiuti effettuati dal luogo di produzione a quello di smaltimento e/o recupero o al centro di raccolta per lo stoccaggio provvisorio, senza operazioni intermedie di carico o scarico;

c) trasporto di rifiuti urbani dal centro di raccolta a quello di smaltimento e/o recupero effettuato con veicoli delle amministrazioni comunali, nonché da veicoli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano lo smaltimento dei rifiuti, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

d) pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri;

e) servizi postali, effettuati con veicoli appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema PT o con l'emblema Poste Italiane, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli in possesso, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, di licenze e

autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano, durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali;

f) servizi radiotelevisivi;

g) servizi di pronto intervento e di emergenza connessi alla gestione della circolazione stradale, utilizzati dagli enti proprietari e/o gestori di strade;

h) altri servizi pubblici finalizzati a soddisfare esigenze collettive urgenti, purché muniti di idonea documentazione comprovante la necessita'.

3. Il divieto di cui all'art. 2 non trova, altresì, applicazione per i veicoli ed i complessi di veicoli appartenenti alle seguenti particolari categorie, anche se circolano scarichi:

a) autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;

b) autocisterne adibite al trasporto di latte fresco;

c) autocisterne adibite al trasporto di altri liquidi alimentari, esclusivamente per il trasporto di latte fresco;

d) veicoli adibiti al trasporto di alimenti per animali da allevamento o di materie prime utilizzate esclusivamente per la loro produzione;

e) autocisterne adibite al trasporto di combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione ed al consumo sia pubblico sia privato;

f) macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del codice della strada e macchine agricole eccezionali ai sensi dell'art. 104 del medesimo codice, fermi restando la necessita' dell'autorizzazione di cui al comma 8 del citato art. 104, nonche' il divieto di circolazione, ai sensi dell'art. 175, comma 2, del codice della strada, sulle strade classificate di tipo A e B ai sensi dell'art. 2 del medesimo codice.

4. Il divieto di cui all'art. 2 non trova altresì applicazione nei seguenti casi particolari:

a) per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente ai giorni feriali, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali, incluso il viaggio di rientro alle sedi, principale o secondaria, dell'impresa intestataria dei veicoli, da documentare con l'esibizione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato;

b) per i veicoli che, a causa di urgenti e comprovate necessita', richiedono l'intervento di un'officina di riparazione con sede fuori dal centro abitato in cui ha sede l'impresa;

c) per i veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi, principale o secondaria, dell'impresa intestataria degli stessi, da documentare con l'esibizione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato, nonche' per il rientro alla residenza o domicilio del conducente, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 80 km dalle medesime sedi o residenze al momento dell'inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali.

5. I veicoli di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 8

Tipologie delle merci il cui trasporto non è assoggettato al divieto

1. Il divieto di cui all'art. 2 non trova applicazione per i veicoli che trasportano esclusivamente le seguenti tipologie di merci, anche se circolano scarichi:

a) forniture destinate al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o di motori e parti di ricambio di aeromobili;

b) forniture di viveri o di merci destinate ad altri servizi indispensabili alle attività della marina mercantile;

c) giornali, quotidiani e periodici;

d) prodotti per uso medico;

e) prodotti alimentari deperibili che devono essere trasportati in regime ATP;

f) prodotti agricoli che pur non richiedendo il trasporto in regime ATP, sono soggetti ad un rapido deperimento e pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita:

1) frutta fresca;

2) ortaggi;

3) fiori recisi;

4) semi vitali non ancora germogliati;

5) uova da cova, con specifica attestazione all'interno del

documento di trasporto;

6) miele non invasettato;

g) sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali;

h) prodotti complementari alla somministrazione alimentare, trasportati contemporaneamente a quelli di cui alla lettera e), strettamente connessi e riconducibili alle esigenze degli esercizi di somministrazione di cibi e bevande, nel limite del 50% del totale del carico;

i) altri prodotti alimentari, trasportati contemporaneamente a quelli di cui alla lettera e), nel limite del 50% del totale del carico, per viaggi con origine e destinazione ricadenti nel medesimo ambito provinciale;

j) biancheria, compresi prodotti chimici e detergenti, destinati o provenienti da lavanderie industriali che forniscono servizi a strutture sanitarie o socioassistenziali (case di riposo).

2. Il divieto di cui all'art. 2 non trova applicazione per i veicoli che trasportano animali vivi nelle seguenti condizioni, anche se circolano scarichi, purché muniti di idonea documentazione attestante la necessità del carico o scarico anche nei periodi di vigenza del divieto:

a) pulcini destinati all'allevamento;

b) animali vivi destinati alla macellazione;

c) animali vivi provenienti dall'estero;

d) animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;

e) api per nomadismo.

3. I veicoli trasportanti le merci di cui al comma 1, lettere e), f), g) e h), nonché le merci di cui al comma 2, lettere a), b), c) ed e) devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 9

Condizioni per la circolazione in deroga al divieto

1. Ai fini della circolazione per motivi di assoluta e comprovata necessità e urgenza, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e ad integrazione delle eccezioni in essi contenute, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, a seguito di istanze presentate ai sensi dell'art. 10 e in base alle procedure contenute nell'art. 11, possono autorizzare deroghe al divieto di cui all'art. 2, esclusivamente nei seguenti casi:

a) trasporto di prodotti agricoli diversi da quelli di cui all'art. 8, al fine di evitarne il deterioramento, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente definite;

b) trasporto di alimenti destinati agli animali da allevamento con veicoli diversi da quelli di cui all'art. 7, comma 3, lettera d), al fine di consentirne il continuo approvvigionamento, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente definite;

c) trasporto di materiali e attrezzature diretti o provenienti da cantieri edili per la realizzazione di opere di interesse nazionale, destinati a specifiche attività e lavorazioni che, per le loro particolari caratteristiche o per le tecnologie utilizzate, richiedono necessariamente un approvvigionamento o uno smaltimento in continuo dei suddetti materiali e attrezzature;

d) trasporto di prodotti dell'industria a ciclo continuo, qualora i sistemi produttivi e l'organizzazione della filiera di distribuzione richiedano necessariamente l'immediato trasferimento di tali prodotti;

e) circolazione dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati, a condizione che sia presentata idonea documentazione attestante la necessità della circolazione nei periodi di vigenza del divieto;

f) circolazione dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, a condizione che sia presentata idonea documentazione attestante la necessità della circolazione nei periodi di vigenza del divieto;

g) circolazione di veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui all'art. 10 del codice della strada, limitatamente a specifiche autorizzazioni per viaggi singoli il cui transito non possa essere programmato al di fuori del periodo di vigenza del divieto, od eventualmente non possa essere interrotto;

h) circolazione di veicoli provenienti dall'estero esclusivamente per il raggiungimento di aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera;

i) altri casi singoli di comprovata e assoluta necessità e

urgenza di trasporti di merci, necessari a soddisfare emergenze particolari e specifiche.

2. I veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 10

Procedure per la richiesta di autorizzazione in deroga

1. Qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 9, i soggetti interessati possono presentare, almeno dieci giorni prima della data prevista per la partenza, richiesta di autorizzazione a circolare in deroga al divieto di cui all'art. 2, di norma alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - della Provincia di partenza, indicando i seguenti elementi:

a) il giorno o il periodo in cui si intende circolare, che deve risultare limitato alle effettive esigenze, ovvero in particolare:

1) per i prodotti agricoli, di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), il periodo previsto per la specifica campagna di raccolta;

2) per le merci destinate all'alimentazione degli animali da allevamento, di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), il periodo necessario a risolvere la criticità dell'approvvigionamento;

3) per i cantieri edili, di cui all'art. 9, comma 1, lettera c), le date di inizio e fine previste per il cantiere;

4) per i prodotti dell'industria a ciclo continuo, di cui all'art. 9, comma 1, lettera d), il periodo in cui tale produzione è prevista ininterrottamente;

5) per i veicoli da utilizzare per fiere e mercati, di cui all'art. 9, comma 1, lettera e), il programma degli eventi cui si intende partecipare;

6) per i veicoli da utilizzare per spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, di cui all'art. 9, comma 1, lettera f), il programma degli eventi cui si intende partecipare;

7) per i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui all'art. 9, comma 1, lettera g), la data precisa in cui è prevista l'effettuazione del trasporto;

8) per i veicoli provenienti dall'estero di cui all'art. 9, comma 1, lettera h), la data precisa in cui è prevista l'effettuazione del trasporto;

9) per i veicoli per i trasporti dei casi particolari, di cui all'art. 9, comma 1, lettera i), la data precisa in cui è prevista l'effettuazione del trasporto;

b) la targa del veicolo, o dei veicoli qualora necessari per la medesima esigenza di trasporto, di cui si chiede l'autorizzazione;

c) le località di partenza e arrivo, compresi i percorsi su cui si intende transitare, che devono essere specificati e comunque limitati;

d) la tipologia di merce, prodotto o attrezzatura, tra quelle previste nell'art. 9, comma 1, lettere da a) ad i), specificando le motivazioni che ne determinano il trasporto in regime di deroga.

2. La richiesta, in alternativa a quanto indicato al comma 1, può essere presentata alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il trasporto.

3. Per i veicoli provenienti dall'estero, la richiesta può essere presentata alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - della Provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da un'agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati; in tali casi, per la concessione delle autorizzazioni, la Prefettura deve tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.

Art. 11

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione prefettizia

1. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - che ha ricevuto la richiesta di autorizzazione alla circolazione in deroga al divieto di cui all'art. 2, sentite, ove necessario, le altre prefetture competenti per territorio sullo specifico trasporto in deroga, valutate le necessità e le urgenze prospettate in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, conduce l'istruttoria della richiesta in base ai seguenti criteri:

a) accertamento della sussistenza dell'effettiva esigenza di circolazione in deroga ai divieti e delle condizioni contenute nell'art. 9, in funzione delle specificità dei luoghi, del contesto, delle condizioni meteorologiche e climatiche;

b) sussistenza di condizioni di particolare criticità derivanti

dalla specifica posizione geografica della Sardegna e della Sicilia, ed in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento;

c) verifica dell'indifferibilità del trasporto nei giorni di non vigenza del divieto;

d) accertamento dell'assenza di condizioni ostative da parte di soggetti terzi ed in particolare degli enti proprietari e/o gestori di strade;

e) verifica della compatibilità del trasporto in deroga con le caratteristiche delle infrastrutture stradali interessate e con le condizioni di traffico previste sulla rete stradale.

2. Nel caso in cui la richiesta venga presentata alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il trasporto, la Prefettura nel cui territorio ha inizio il viaggio deve fornire il proprio preventivo benestare.

3. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, al termine dell'istruttoria di cui al comma 1, se sussistono le condizioni per la deroga, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale, oltre alle circostanziate motivazioni, è indicato:

a) l'arco temporale di validità, che deve risultare strettamente limitato alle effettive esigenze di trasporto e che può comprendere eccezioni di date in cui persiste il divieto di circolazione;

b) la targa del veicolo, o le targhe dei veicoli, autorizzati alla circolazione;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi individuati al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza della circolazione, in base alle caratteristiche della rete stradale ed alle situazioni di traffico, specificando eventualmente le strade o le aree in cui non è comunque consentita la circolazione in deroga;

d) la tipologia di merce, prodotto o attrezzatura per il trasporto dei quali è consentita la circolazione in deroga;

e) l'eventuale specifica che i veicoli possono circolare scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa;

f) la prescrizione che i veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

4. Per le autorizzazioni di cui all'art. 9, comma 1, lettera d), nel caso in cui siano comprovate la continuità dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.

5. Le prefetture - Uffici territoriali del Governo - nel cui territorio ricadano posti di confine possono autorizzare alla circolazione durante i periodi di divieto, anche in via permanente, i veicoli di cui all'art. 9, comma 1, lettera h).

Art. 12

Trasporto di merci pericolose nei periodi di divieto

1. Il trasporto di merci pericolose appartenenti alle classi 1 e 7, individuate nell'accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose ADR, è vietato per qualunque quantità di merce trasportata, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltre che nei giorni di calendario indicati nell'allegato A, anche dalle ore 8,00 alle ore 24,00 di ogni sabato e dalle ore 0,00 alle ore 24,00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 23 maggio al 6 settembre 2026.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 il trasporto di merci pericolose è consentito nei seguenti casi:

a) trasporto di esplosivi, per comprovare necessità di servizio, ferma restando la necessità che per ogni trasporto deve essere data informazione alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio o l'ingresso in territorio nazionale, per i veicoli e per i complessi di veicoli di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

1) militari e delle Forze di Polizia;

2) militari appartenenti a Forze Armate straniere e civili da queste commissionati, per esercitazioni, operazioni o assistenza militare in base ad accordi internazionali, purché muniti di apposito credito di movimento rilasciato dal comando militare competente;

3) civili, commissionati dalle Forze armate, muniti del documento di accompagnamento di cui al decreto ministeriale 2 settembre 1977, come modificato dal decreto ministeriale 24 maggio 1978, rilasciato dal comando militare competente;

b) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale;

c) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di merci pericolose appartenenti alla classe 1, limitatamente ai cantieri di opere di interesse nazionale, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale;

d) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di merci pericolose appartenenti alla classe 7, limitatamente alle esigenze urgenti in ambito sanitario, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

3. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, il trasporto di merci pericolose con veicoli di massa complessiva massima autorizzata non superiore a 7,5 t e' consentito limitatamente ai seguenti casi:

a) trasporto di merci pericolose in base ai casi di esenzione parziale o globale individuati nelle seguenti sottosezioni dell'allegato A dell'accordo ADR:

- 1) 1.1.3.1
- 2) 1.1.3.2
- 3) 1.1.3.3
- 4) 1.1.3.6
- 5) 1.7.1.4

b) trasporto di merci pericolose in base alle disposizioni speciali di cui al capitolo 3.3 dell'allegato A dell'accordo ADR;

c) trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate in base alla disciplina individuata nel capitolo 3.4 dell'allegato A dell'accordo ADR;

d) trasporto di merci pericolose imballate in quantità esenti in base alla disciplina individuata nel capitolo 3.5 dell'allegato A dell'accordo ADR.

4. Al trasporto di merci pericolose nei casi di cui al comma 3, lettere da a) a d), con veicoli di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, non si applica il divieto di cui al comma 1, ma si applica il divieto di cui all'art. 2.

5. Il trasporto di combustibili liquidi e gassosi e' disciplinato dall'art. 7, comma 3, lettera e).

Art. 13

Circolazione in deroga al divieto dei veicoli utilizzati nell'ambito dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano - Cortina 2026

1. Dal 1° gennaio al 31 marzo 2026 e' consentita la circolazione in deroga dei veicoli che trasportano cose per le esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano - Cortina 2026, a condizione che siano muniti del contrassegno, recante un numero identificativo univoco progressivo, rilasciato dal comitato organizzatore «Fondazione Milano Cortina 2026», secondo il modello di cui alla figura 1 dell'allegato B. Al contrassegno, che deve essere esposto sul parabrezza di ogni veicolo che fruisce della deroga, e' abbinato un documento di conferma della prenotazione, rilasciato dal medesimo comitato secondo il modello di cui alle figure 2 e 3 dell'allegato B, sul quale sono indicati il vettore, il luogo di partenza e quello di destinazione nonche' il giorno e l'ora previsti per la consegna. Il documento di conferma della prenotazione, che deve essere esibito su richiesta degli organi di controllo, consente la circolazione nel corso del giorno di divieto utile per il raggiungimento della destinazione indicata e per l'eventuale viaggio di ritorno.

2. Il comitato organizzatore comunica al Ministero dell'interno e alle prefetture - Uffici territoriali del Governo delle province interessate dal transito l'elenco delle conferme di prenotazione rilasciate ai veicoli che fruiscono della deroga di cui al presente articolo, almeno quarantotto ore prima della data del trasporto.

Art. 14

Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Le prefetture - Uffici territoriali del Governo - attuano, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del codice della strada, le direttive contenute nel presente decreto e provvedono a darne conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonche' ad ogni altro ente od associazione interessati.

2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le prefetture - Uffici territoriali del Governo - comunicano, con cadenza semestrale, al Ministero dell'interno ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 11.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, tenendo conto del protocollo d'intesa siglato tra Governo e associazioni di categoria in data 28 novembre 2013, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con apposito decreto dirigenziale puo' apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare i livelli di sicurezza della circolazione con misure atte a favorire un incremento di competitivita' dell'autotrasporto.

4. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 12 dicembre 2025

Il Ministro: Salvini

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 4096

ALLEGATO A

ANNO 2026				
MESE	GIORNO		INIZIO DIVIETO	FINE DIVIETO
GENNAIO	1	giovedì	09:00	22:00
	4	domenica	09:00	22:00
	5	lunedì	16:00	22:00
	6	martedì	09:00	22:00
	11	domenica	09:00	22:00
	18	domenica	09:00	22:00
	25	domenica	09:00	22:00
FEBBRAIO	1	domenica	09:00	22:00
	8	domenica	09:00	22:00
	15	domenica	09:00	22:00
	22	domenica	09:00	22:00
MARZO	1	domenica	09:00	22:00
	8	domenica	09:00	22:00
	15	domenica	09:00	22:00
	22	domenica	09:00	22:00
	29	domenica	09:00	22:00
APRILE	3	venerdì	14:00	22:00
	4	sabato	09:00	16:00
	5	domenica	09:00	22:00
	6	lunedì	09:00	22:00
	7	martedì	09:00	14:00
	12	domenica	09:00	22:00
	19	domenica	09:00	22:00
	25	sabato	09:00	22:00
	26	domenica	09:00	22:00
MAGGIO	1	venerdì	09:00	22:00
	3	domenica	09:00	22:00
	10	domenica	09:00	22:00
	17	domenica	09:00	22:00
	24	domenica	09:00	22:00



	30	sabato	09:00	14:00
	31	domenica	09:00	22:00
GIUGNO	2	martedì	07:00	22:00
	7	domenica	07:00	22:00
	14	domenica	07:00	22:00
	21	domenica	07:00	22:00
	28	domenica	07:00	22:00
LUGLIO	4	sabato	08:00	16:00
	5	domenica	07:00	22:00
	11	sabato	08:00	16:00
	12	domenica	07:00	22:00
	18	sabato	08:00	16:00
	19	domenica	07:00	22:00
	24	venerdì	16:00	22:00
	25	sabato	08:00	16:00
	26	domenica	07:00	22:00
	31	venerdì	16:00	22:00
AGOSTO	1	sabato	08:00	22:00
	2	domenica	07:00	22:00
	7	venerdì	16:00	22:00
	8	sabato	08:00	22:00
	9	domenica	07:00	22:00
	14	venerdì	16:00	22:00
	15	sabato	07:00	22:00
	16	domenica	07:00	22:00
	22	sabato	08:00	16:00
	23	domenica	07:00	22:00
	29	sabato	08:00	16:00
	30	domenica	07:00	22:00
SETTEMBRE	6	domenica	07:00	22:00
	13	domenica	07:00	22:00
	20	domenica	07:00	22:00
	27	domenica	07:00	22:00
OTTOBRE	4	domenica	09:00	22:00



	11	domenica	09:00	22:00
	18	domenica	09:00	22:00
	25	domenica	09:00	22:00
NOVEMBRE	1	domenica	09:00	22:00
	8	domenica	09:00	22:00
	15	domenica	09:00	22:00
	22	domenica	09:00	22:00
	29	domenica	09:00	22:00

MESE	GIORNO	INIZIO DIVIETO	FINE DIVIETO
DICEMBRE	6 domenica	09:00	22:00
	8 martedì	09:00	22:00
	13 domenica	09:00	22:00
	20 domenica	09:00	22:00
	25 venerdì	09:00	22:00
	26 sabato	09:00	22:00
	27 domenica	09:00	22:00





Figura 1

Figura 2

MDS BOOKING CONFIRMATION / SECURE LOAD PASS		1/3 - Supplier	
Booking ID / Codice Prenotazione  04HGMBIDPWQBC		Reason / Motivo Supplier / Fornitore <VCP/NOVCP>origin warehouse / <VCP/NOVCP> magazzino di origine Urgent / Urtigente Functional Area / Area funzionale Type of packaging / Tipo di imballaggio Quantity of packaging / N. di colli Total Weight / Peso totale Cargo description / Descrizione Merce Type of vehicle used / Tipo di veicolo Does the vehicle have a tail lift? / Il veicolo ha la rampa idraulica? Material Handling Equipment / Attrezzature per la movimentazione dei materiali Contact for urgent communication / Contatto comunicazioni urgenti Ref. number / Riferimento Booking user contact / Contatto utente prenotazione Additional Note / Indicazioni Ag- giuntive	
Roadmap / Initerario			
Secure Load Pass			
License plate / Targa			
OIAC PIAC	VAPP	MDS	SEALS
Security Seals Number			
			
Person who placed the seals / Persona che ha posizionato i sigilli		Signature / Firma	
			

Figura 3

MDS BOOKING CONFIRMATION / SECURE LOAD PASS		2/3 - FA																																																
Booking ID / Codice Prenotazione																																																		
04HGMBlDPWQBC																																																		
Roadmap / Itinerario																																																		
<table border="1"> <tr> <td>Reason / Motivo</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Supplier / Fornitore</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td><VCP/NOVCP>origin warehouse / <VCP/NOVCP> magazzino di origine</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Urgent / Urgente</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Functional Area / Area funzionale</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Type of packaging / Tipo di imballaggio</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Quantity of packaging / N. di colli</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Total Weight / Peso totale</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Cargo description / Descrizione Merce</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Type of vehicle used / Tipo di veicolo</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Does the vehicle have a tail lift? / Il veicolo ha la rampa idraulica?</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Material Handling Equipment / Attrezzature per la movimentazione dei materiali</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Contact for urgent communication / Contatto comunicazioni urgenti</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Ref. number / Riferimento Booking</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>user contact / Contatto utente prenotazione</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Additional Note / Indicazioni Ag- giuntive</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>			Reason / Motivo			Supplier / Fornitore			<VCP/NOVCP>origin warehouse / <VCP/NOVCP> magazzino di origine			Urgent / Urgente			Functional Area / Area funzionale			Type of packaging / Tipo di imballaggio			Quantity of packaging / N. di colli			Total Weight / Peso totale			Cargo description / Descrizione Merce			Type of vehicle used / Tipo di veicolo			Does the vehicle have a tail lift? / Il veicolo ha la rampa idraulica?			Material Handling Equipment / Attrezzature per la movimentazione dei materiali			Contact for urgent communication / Contatto comunicazioni urgenti			Ref. number / Riferimento Booking			user contact / Contatto utente prenotazione			Additional Note / Indicazioni Ag- giuntive		
Reason / Motivo																																																		
Supplier / Fornitore																																																		
<VCP/NOVCP>origin warehouse / <VCP/NOVCP> magazzino di origine																																																		
Urgent / Urgente																																																		
Functional Area / Area funzionale																																																		
Type of packaging / Tipo di imballaggio																																																		
Quantity of packaging / N. di colli																																																		
Total Weight / Peso totale																																																		
Cargo description / Descrizione Merce																																																		
Type of vehicle used / Tipo di veicolo																																																		
Does the vehicle have a tail lift? / Il veicolo ha la rampa idraulica?																																																		
Material Handling Equipment / Attrezzature per la movimentazione dei materiali																																																		
Contact for urgent communication / Contatto comunicazioni urgenti																																																		
Ref. number / Riferimento Booking																																																		
user contact / Contatto utente prenotazione																																																		
Additional Note / Indicazioni Ag- giuntive																																																		
Secure Load Pass	License plate / Targa																																																	
OIAC PIAC	VAPP	MDS	SEALS	VSA																																														
Security Seals Number																																																		
																																																		
1	2	3	4	5																																														
6	7	8	9	10																																														
11	12	13	14	15																																														
16	17	18	19	20																																														
21	22	23	24	25																																														
Person who placed the seals / Persona che ha posizionato i sigilli			Signature / Firma																																															

25A07055

